



DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA

Ufficio Scuola

Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA AGLI INSEGNANTI SPECIALISTI

L'ufficio Scuola della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla definisce le seguenti norme per l'assegnazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica agli Insegnanti Specialisti.

La normativa legislativa in vigore è il punto di riferimento obbligatorio, sul quale si innestano le norme diocesane discrezionali. Il riferimento legislativo di base è il DPR 20 agosto 2012 n.175, conosciuto come *Intesa* tra Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) e Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Saranno considerati quattro aspetti fondamentali:

1. Validità dei titoli di studio
2. Riconoscimento dell'Idoneità
3. Accesso all'insegnamento
4. Aggiornamento professionale

1.

VALIDITÀ DEI TITOLI DI STUDIO

A. LE NORME LEGISLATIVE

Scuola dell'Infanzia e scuola Primaria

Il punto 4.2.2 dell'*Intesa* (D.P.R. n.175/2012) recita:

«Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1¹;
- b) da sacerdoti e diaconi, oppure da religiosi² in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6³, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana», oppure riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano perché provvisti dei requisiti necessari⁴.

1. Vedi punto successivo e tabella p. 2.
2. La proposta di affidamento dell'IRC a sacerdoti, diaconi e religiosi è di competenza diretta del Vescovo e non rientra nella materia qui trattata. Per quanto riguarda l'incarico a religiosi e religiose, cfr. la delibera n.42 bis della CEI, approvata dalla XXVIII Assemblea Generale - Roma 18-22 maggio 1987.
3. Il punto 2.6 afferma: «Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico» .
4. In particolare il punto 4.3.1 comma b.2 precisa " insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012".

Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

Il punto 4.2.1 dell'*Intesa* recita:

«Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'Insegnamento della Religione Cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia⁵ conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore⁶;
- c) laurea magistrale in scienze religiose, rilasciato da un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede».

In sintesi:

Titolo di studio	Scuole di affidamento dell'IRC	
	Secondarie di 1° e 2° grado	Infanzia e Primaria
Baccalaureato in teologia, con percorso integrativo di didattica, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede	Sì	Sì
Licenza in teologia, con percorso integrativo di didattica, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede	Sì	Sì
Dottorato in teologia, con percorso integrativo di didattica, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede	Sì	Sì
Laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede	Sì	Sì
Attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore che non conferisce il baccalaureato	Sì	Sì

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'*Intesa* del 14/12/1985, entro il 20/8/2012 (data di entrata in vigore della nuova *Intesa*) abbiano prestato servizio nell'IRC per almeno un anno scolastico dal 2007/08.

B. LE NORME DIOCESANE

Le seguenti norme riguardano solo gli insegnanti laici specialisti⁷ ai quali vengono assegnate

- le ore di IRC nelle scuole Secondarie,
- le ore di IRC non coperte dagli insegnanti di sezione o di classe nelle scuole dell'Infanzia e Primaria.

La domanda di insegnamento può essere prodotta anche da chi ha conseguito la laurea triennale in Scienze Religiose e sta proseguendo con regolarità nel piano di studio per il raggiungimento della laurea magistrale. Sarà monitorata la progressione degli studi.

5. Le Facoltà Teologiche rilasciano i seguenti gradi accademici:

- *Baccalaureato in Teologia*, al termine del ciclo quinquennale Istituzionale (1°Ciclo)
- *Licenza specializzata in Teologia*, al termine del primo biennio del ciclo di specializzazione (2° Ciclo)
- *Dottorato in Teologia*, al termine del secondo biennio del ciclo di specializzazione (3° Ciclo)

6. Titolo da riferirsi solo a sacerdoti e religiosi.

7. L'espressione "insegnanti specialisti" - di seguito Idr - si riferisce al fatto che essi sono titolari solo di una materia: l'IRC.

2. IDONEITÀ

La Nota pastorale CEI “*Insegnare religione cattolica oggi*” (1991) al n. 22 individua una «specificità professionalità» dell’Insegnante di religione per «la sua particolare **relazione con la Chiesa**, dalla quale l’Idr riceve il necessario riconoscimento di **idoneità**».

L’idoneità «non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento...». Tale rapporto con il vissuto religioso, testimoniato dalla comunità cristiana, comporta che l’Idr «sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana» (n. 22).

Significato

Il rilascio del decreto di Idoneità da parte dell’Ordinario diocesano riconosce pertanto la validità dei titoli di qualificazione professionale previsti dall’Intesa (conoscenza dei contenuti), il percorso di progressiva acquisizione di competenze metodologico-didattiche adeguate al grado di scuola (abilità pedagogica) e l’impegno ad offrire una coerente testimonianza di vita vissuta nella piena comunione ecclesiale. Questo ultimo aspetto viene documentato dal docente con la presentazione di referenze, secondo le indicazioni dell’Ufficio Scuola.

Norme diocesane

Il riconoscimento dell’Idoneità si perfeziona in due momenti:

- Idoneità temporanea legata ad una proposta iniziale di supplenza o incarico;
- Idoneità permanente.

Conferimento dell’Idoneità temporanea

Il candidato provvisto dei richiesti titoli di studio può presentare domanda presso l’Ufficio Scuola compilando la modulistica reperibile sul Portale IRC di Reggio Emilia – Guastalla e allegando i documenti richiesti). La commissione interna esamina le domande e convoca presso l’Ufficio i candidati che potrebbero corrispondere alla circostanza per un colloquio conoscitivo ed attitudinale, seguito da un esame scritto su tema di natura teologica.

In caso di doppio esito positivo il candidato dovrà consegnare in segreteria la restituzione di una consulenza psicologica finalizzata all’analisi del profilo personale e delle modalità relazionali, rilasciato da non oltre 12 mesi.

Il candidato dovrà riportare sulla copia della restituzione la seguente frase, apponendo in seguito la sua firma in originale:

In data odierna trasmetto al Responsabile del Servizio per l’IRC della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla la restituzione relativa alla consulenza psicologica effettuata dal Dott./Dott.ssa prevista dalla procedura della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla per ottenere l’Idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica.

Luogo

Data

Firma

Il candidato può avvalersi di qualsiasi psicologo iscritto all’albo tutti i costi sono a carico dell’interessato. Ai candidati ritenuti al fine selezionati l’Ufficio Scuola della diocesi affida le supplenze temporanee, annuali o gli incarichi sulla base di un rapporto fiduciario di Idoneità da verificarsi al termine del servizio prestato.

Permanenza dell'Idoneità temporanea

Il credito di Idoneità temporanea viene confermato dall'Ufficio scuola della diocesi anche per eventuali servizi successivi a condizione che sussistano:

1. valutazione positiva da parte dell'Ufficio Scuola del primo servizio prestatato;
2. partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale organizzate dall'Ufficio Scuola;
3. progressione effettiva negli studi (per i titolari di laurea triennale ai quali l'Idoneità permanente potrà comunque essere riconosciuta solo al conseguimento del titolo di studio e a giudizio dell'Ordinario diocesano);

Conferimento dell'idoneità permanente

L'Idoneità permanente viene formalmente riconosciuta dall'Ordinario della diocesi all'Idr che abbia positivamente superato l'anno di prova e abbia confermato la validità del proprio operato nel periodo successivo.

Con il riconoscimento dell'Idoneità permanente, l'Idr è chiamato a:

1. sottoscrivere il documento diocesano "Aspetti significativi della professionalità dell'insegnante di religione cattolica e conseguente assunzione di responsabilità";
2. confermare l'impegno a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento professionale programmati dall'Ufficio Scuola della diocesi nel corso degli anni.
3. produrre, nel caso non l'abbia presentata in precedenza, la restituzione di una consulenza psicologica finalizzata all'analisi del profilo personale e delle modalità relazionali, rilasciato da non oltre 12 mesi, secondo la procedura illustrata al punto "Conferimento dell'Idoneità temporanea".

L'Idoneità è permanente salvo revoca (Codice di diritto Canonico, can. 804 e 805).

La formazione permanente in servizio dell'Idr è condizione fondamentale per la conferma dell'Idoneità.

La reiterata ed ingiustificata assenza ai percorsi promossi dal Servizio IRC può comportare la revoca dell'Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica.

Il giudizio dell'Ordinario diocesano eccede la mera somma dei risultati parziali delle varie fasi della procedura per l'ottenimento dell'Idoneità. Nessun passaggio della procedura, quindi, permette da solo di conseguire l'Idoneità che verrà riconosciuta tenendo conto dell'intero percorso.

Insegnante in possesso di decreto di Idoneità rilasciato da altra diocesi

L'insegnante, qualunque sia la sua posizione di carriera, dovrà produrre la certificazione dell'Idoneità conseguita nella diocesi di provenienza. Spetta all'Ordinario della diocesi di Reggio Emilia - Guastalla la decisione di ratificare o meno tale certificazione.

La ratifica avverrà attraverso le modalità definite dall'Ordinario diocesano e potrà avere, inizialmente, anche carattere temporaneo.

3.

ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO

Proposta di insegnamento e contratto

Come anticipato al punto 2, i candidati che presentano le caratteristiche utili a coprire posti in diocesi sono interpellati per condurre, presso l'Ufficio Scuola di Reggio Emilia, un colloquio preliminare non impegnativo per l'Ufficio proponente.

In presenza di posto disponibile l'insegnante è convocato dall'Ufficio Scuola per la consegna della proposta di supplenza temporanea o annuale o di incarico annuale, da presentare al Dirigente Scolastico.

L'insegnante è tenuto a consegnare successivamente all'Ufficio Scuola copia del contratto stipulato col Dirigente Scolastico.

Il destinatario di una eventuale supplenza temporanea, durante il periodo della stessa, deve instaurare con il docente titolare sostituito un fattivo rapporto di collaborazione. Alla fine del periodo di supplenza, sia l'insegnante supplente che il docente titolare saranno sollecitati dall'Ufficio Scuola ad esprimere, mediante apposita modulistica, una valutazione della supplenza nel suo insieme.

L'Idr al quale viene affidato per la prima volta in diocesi di Reggio Emilia - Guastalla un incarico o una supplenza annuale verrà accompagnato da un Idr senior individuato dall'Ufficio Scuola. L'accompagnamento riguarda prevalentemente gli ambiti metodologico-didattico e relazionale.

Al termine del primo anno di incarico o supplenza annuale, sia l'Idr neo-incaricato sia il docente senior producono una relazione finale secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Scuola.

Nel caso si rilevino inadeguatezza professionale o impossibilità oggettiva di acquisizione dei dati necessari per la valutazione, a discrezione dell'Ufficio Scuola, potrà essere ripetuto l'anno di accompagnamento.

Il buon esito della valutazione è comunque condizione necessaria per ottenere ulteriori proposte di incarico o supplenze da parte dell'Ufficio Scuola.

4.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La Nota pastorale CEI citata al punto 2 costituisce fondamento del documento diocesano "*Aspetti significativi della professionalità dell'insegnante di religione cattolica e conseguente assunzione di responsabilità*", testo che delinea i tratti specifici della professionalità, del ruolo e della testimonianza dell'Idr.

Sottoscrivendo tale documento, l'Idr conferma la propria assunzione di responsabilità professionale in ordine al mandato ecclesiale ricevuto; l'Idr attesta inoltre la propria consapevolezza circa il continuo cambiamento del contesto socioculturale, il progresso degli studi teologici e le frequenti innovazioni della normativa scolastica. Questo implica che l'insegnante abbia cura del proprio aggiornamento professionale, quale parte integrante della funzione docente. A maggior ragione, dato il particolare ruolo che è chiamato a ricoprire a servizio delle giovani generazioni, l'Idr deve avere a cuore la propria formazione in servizio.

Da parte sua l'Ufficio Scuola della diocesi si fa carico di organizzare corsi di aggiornamento fedeli a questo contesto di significati, in un orizzonte di scelte culturali e religiose coerenti con lo spirito del mandato ed il progressivo sviluppo della disciplina, e in comunione con le tematiche pastorali proposte dalla diocesi.

Ogni docente di IRC è tenuto a partecipare all'aggiornamento proposto per l'ordine di scuola in cui insegna.

Questa procedura è in vigore dal 24/03/2014 ed è stata aggiornata il 9 ottobre 2018.

L'aggiornamento periodico di questa procedura, a cura del direttivo dell'Ufficio Scuola, si rende necessario per adeguarla alla normativa pattizia e ministeriale.



Il Direttore dell'Ufficio Scuola
Prof. Umberto Zobbi

Umberto Zobbi

Prot. 03267 /2018-19

Reggio Emilia, 1 novembre 2018
Solennità di Tutti i Santi

L'ORDINARIO DIOCESANO
(Mons. Massimo Camisasca, vescovo)